



L'Agape

Associazione non riconosciuta

Piazza Roma n. 3

37135 – Verona (VR)

cod. fisc. e P.IVA 03914560234



Verbale di assemblea straordinaria Soci del 28 febbraio 2026

Il giorno 28 febbraio 2026, alle ore 15:00, è stata indetta in prima convocazione presso il campo parrocchiale di Cadidavid, sito in via Dei Santi n. 9, L'assemblea straordinaria soci dell'Associazione L'Agape, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed Approvazione nuovo Statuto Sociale nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore;
2. Delega al Presidente sig. Mauro Brunelli ed al Tesoriere sig. Davide Panozzo di porre in essere tutti gli adempimenti di iscrizione dell'Associazione L'Agape al RUNTS in qualità di APS;
3. Varie ed eventuali conseguenti al punto 1 e 2.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente dell'Associazione sig. Mauro Brunelli, che constata e dà atto che, essendo presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo ed oltre la metà più uno dei Soci dell'Associazione, l'assemblea risulta validamente costituita ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e che, pertanto, è atta a deliberare in merito all'ordine del giorno.

Il Presidente invita ad assumere le funzioni di Segretario il Tesoriere sig. Davide Panozzo, che accetta. I soci approvano all'unanimità.

Inizia pertanto la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno. Prende la parola il Presidente che espone ai Soci il nuovo Statuto Sociale redatto nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore. Al termine della lettura e dell'analisi degli articoli riportati nello statuto, il presidente pone in votazione l'approvazione del nuovo Statuto Sociale come esposto ed allegato al presente verbale. L'assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente passa a trattare il **secondo punto** all'ordine del giorno e propone ai soci di confermare la volontà già espressa di iscrivere l'Associazione al RUNTS in qualità di Associazione di Promozione Sociale (APS) e di delegare ai relativi adempimenti il Presidente sig. Mauro Brunelli ed al Tesoriere sig. Davide Panozzo.

Al termine della discussione, il presidente pone in votazione l'argomento indicato al secondo punto all'ordine del giorno. L'assemblea dei soci all'unanimità

DELIBERA

di provvedere ad iscrivere l'Associazione al RUNTS in qualità di Associazione di Promozione Sociale (APS) e di delegare ai relativi adempimenti il Presidente sig. Mauro Brunelli ed al Tesoriere sig. Davide Panozzo.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 17:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Mauro Brunelli, Presidente



Davide Panozzo, Tesoriere



Statuto sociale

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

L'AGAPE

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione <associazione di promozione sociale> potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Verona (VR), Piazza Roma n. 3.

Il trasferimento della sede legale, se effettuata all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

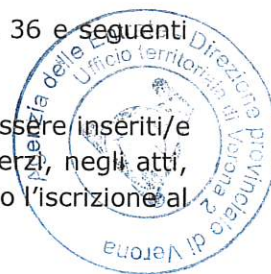
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (elencate nell'art. 5 del D.Lgs 117/17), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l'Associazione si occupa:

- di promuovere, organizzare e gestire manifestazione popolari di particolare interesse sociale, quali sagre, carnevali, festeggiamenti, ecc. finalizzate a mantenere vive le tradizioni locali ed accrescere una cultura di festa fondata sui valori del volontariato e della solidarietà, in linea con l'ispirazione cristiana che tutti i sottoscritti riconoscono quale condizione essenziale della costituzione e del successivo operato dell'associazione;
- dell'organizzazione e gestione di eventi musicali sia in ambienti pubblici che privati;
- dell'organizzazione e gestione di attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura;
- della beneficenza con erogazione di denaro, cessione gratuita di alimenti e bevande e altri servizi erogati sotto forma di volontariato dagli associati, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.107 del 19 maggio 2021, in attuazione dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017:

L'Associazione potrà organizzare corsi formativi extrascolastici, incontri, conferenze, seminari, convegni, mostre, manifestazioni, feste sociali e simili. L'Associazione potrà realizzare materiale editoriale, audiovisivo, artistico e grafico. L'attività potrà anche essere svolta in collaborazione o a favore di altre Associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti e nei confronti di terzi, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di prodotti tipici e gadget e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sociali; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L'Associazione si propone di porre in atto una organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dalle attività associative. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari e potrà, pur non avendo fini di lucro, realizzare delle attività economiche di carattere commerciale sia rivolte ai soci che a terzi, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; i proventi derivanti da tali attività andranno totalmente investiti nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi occasionali - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal



provinciale di Verona

beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può appellarsi all'assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione che deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta di appello a cura del consiglio direttivo.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se ricorrono i termini di legge;
- Organo di revisione, se ricorrono i termini di legge.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o messaggio spediti al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla richiesta di appello degli associati esclusi;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati e con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati e con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente



e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di non più di un mezzo dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Qualora dovesse venire meno più di metà dei consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio Direttivo verrà meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea al fine di ricostituire l'organo decaduto. In caso di vacanza di non più di un mezzo dei consiglieri, qualora non ci fossero altri soci che hanno ricevuto voti, i consiglieri superstiti rimangono in carica fino alla prima assemblea utile per nominare i consiglieri mancanti, scelti comunque tra i soci, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione sia per l'ordinaria che per la straordinaria gestione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal consiglio direttivo al suo interno.

Il consiglio direttivo, oltre al presidente, nomina al suo interno:

- un tesoriere;
- un segretario;
- un vicepresidente.

Il consiglio assegna ai predetti soggetti incarichi specifici per il ruolo ricoperto.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il mandato scade con la scadenza del mandato del consiglio direttivo.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Dura quanto il mandato del consiglio direttivo.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti

- anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente alla tenuta del libro sociale.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statuari;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo le previsioni dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017.

ART. 23 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.





ART. 32
(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore SEZ. APS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REG. 200 € Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA
S.A. _____ e data del timbro a calendario
T.S. _____ posto a lato
TOTALE 200 € Atti Privati Serie 3 N. 209
Liquidati € 200 €
Duecento/00



IL FUNZIONARIO (*)
Marta Mantovani
(*) firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

